

Pubblicato il 26/02/2019

Sent. n. 223/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ludogoroff e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;

contro

Comune di Cumiana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Cardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego prot. n. [omissis] a firma del Responsabile dell'Area tecnica comunale – Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Cumiana, avente ad oggetto “prat. ed. 18/2017 – Denuncia di tettoia in legno a copertura del terrazzo scoperto del primo piano – Comunicazioni”; nonché dell'ordinanza “per il ripristino dello stato dei luoghi” del Responsabile dell'Area tecnica comunale – Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Cumiana n. 34, datata 20 aprile 2018 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cumiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

[omissis] ha impugnato il provvedimento prot. n. [omissis] con cui il Comune di Cumiana ha negato l'accertamento di conformità di una tettoia in legno, posta a copertura di un terrazzo scoperto situato al primo piano – realizzata in difformità dalla d.i.a. del [omissis] - e l'ordinanza n. [omissis], con cui l'amministrazione comunale ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione ed errata applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/01. Violazione ed errata applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/68. Violazione ed errata applicazione delle previsioni del Piano Regolatore di Cumiana con particolare riferimento all'art. 3.28 delle n.t.a. Eccesso di potere per difetto dei presupposti;

II. violazione ed errata applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/01. Violazione ed errata applicazione, sotto differente profilo, delle previsioni del Piano Regolatore di Cumiana con particolare riferimento all'art. 3.28 delle n.t.a. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

III. violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

IV. illegittimità in via derivata dell'ordinanza di demolizione n. 34/2018.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cumiana, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All'udienza del 13 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con provvedimento del 23 marzo 2018 il Comune di Cumiana ha negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di una tettoia in legno per mancanza di conformità urbanistica poiché l'opera è stata realizzata a meno di 10 metri dal fabbricato prospiciente e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 3.28 delle n.t.a.

Con il primo motivo viene dedotto che la norma tecnica di attuazione, richiamata dalla p.a., non si applicherebbe alla fattispecie in esame: il P.R.G.C. di Cumiana avrebbe inteso riprendere la previsione contenuta nell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 ai sensi della quale è prevista "la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti", disposizione che non sarebbe applicabile poiché non si è in presenza di pareti finestrate.

La censura è infondata.

L'art. 3.28 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Cumiana regola le distanze tra costruzioni, stabilendo che "in caso di nuova edificazione o di ampliamenti" la distanza fra edifici "non può essere inferiore a m. 10", senza fare riferimento alcuno alla presenza di pareti finestrate.

Questa disposizione è conforme all'art. 837 c.c. – che, nel prevedere che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, debbano essere tenute a una distanza non minore di tre metri, consente ai regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore - ed altresì all'art. 9, d.m. 1444/1968, dettando una disciplina più rigorosa.

Nel caso di specie, quanto previsto dall'art. 9, d.m. n. 1444/1968, non viene, pertanto, in rilievo, come sarebbe, invece, accaduto nel caso in cui la previsione regolamentare avesse previsto una disciplina contrastante con quella dettata dalla norma statale (cfr. Tar Torino, sent. n. 1224 del 5.10.2016).

La norma delle n.t.a. trova, pertanto, piena applicazione a prescindere dalla presenza di pareti finestrate.

Con il secondo motivo viene dedotto che l'art. 3.28 delle n.t.a. non sarebbe comunque ostativo al rilascio del titolo edilizio in sanatoria in quanto:

- la fattispecie normativa disciplinata dall'art. 3.28 delle n.t.a. presuppone che vi siano due pareti in muratura che si fronteggiano; nel caso di specie, la nuova opera realizzata dal [omissis] non presenta alcuna parete in muratura;

- i proprietari del fabbricato confinante, con dichiarazione del 18 dicembre 2017, hanno espresso il loro consenso a che il [omissis] mantenga il manufatto di cui si tratta;

- la tettoia è posta a copertura di un terrazzo preesistente, collocato al primo piano del fabbricato, non "aggettante" verso l'esterno ma incassato nel fabbricato tanto che la preesistente ringhiera si trovava a filo con la parete del sottostante piano terreno. Di conseguenza, l'edificio risulterebbe, da sempre, collocato a distanza inferiore di m. 10 dal fabbricato dei vicini e la realizzazione della tettoia non avrebbe in alcun modo diminuito tale distanza.

Anche questa censura è priva di fondamento.

Ai sensi dell'art. 3.28 delle n.t.a. la distanza tra edifici "deve essere rilevata dal filo di fabbricazione delle costruzioni; il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma è dato dal perimetro esterno delle murature, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono escluse dal perimetro anzidetto le verande."

Questa previsione è conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di distanze legali fra edifici non sono computabili unicamente le sporgenze estreme del

fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale o di rifinitura accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie mentre rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali le scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti aggettanti) che pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato (Cass. Civ. 29.1.2018, n. 2093).

La norma non attribuisce dunque rilievo unicamente alle murature ma anche ai c.d. corpi aggettanti. La tettoia sporge per circa 3,50 metri dal fabbricato: essa assume, quindi, rilievo ai fini del calcolo delle distanze, a prescindere dal fatto che presenti o meno strutture murarie.

L'art. 3.28 delle n.t.a. non prevede, poi, che la distanza possa essere derogata con il consenso dal vicino; in assenza di un'espressa indicazione al riguardo, non può certamente ritenersi che essa detti una disposizione posta a tutela unicamente degli interessi individuali dei proprietari finitimi e non anche di interessi, come quello all'ordinato assetto del territorio, aventi rilievo pubblicistico (cfr. Cass. Civ., sez. III, 2 marzo 2018, n. 5016).

Non può poi condividersi quanto affermato nel ricorso per escludere il carattere aggettante della tettoia.

Non è stata fornita, da parte del ricorrente, una completa e precisa rappresentazione dello stato dei luoghi, sia preesistente che successiva alla realizzazione dell'opera abusiva, che consenta di comprendere chiaramente le ragioni affermate.

In ogni caso, la preesistenza di un terrazzo al primo piano dell'edificio non esclude il carattere aggettante della tettoia - la quale sporge nettamente dal fabbricato, così come si evince dalla documentazione fotografica depositata in giudizio dal Comune di Cumiana (prodotta dallo stesso sig. Voltan, in sede di richiesta di rilascio del titolo edilizio) - e la realizzazione di un ampliamento rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 3.28 delle n.t.a. (doc. 9 dell'amministrazione).

Sono infine infondate anche le censure proposte con il terzo motivo di ricorso.

Il provvedimento è invero adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza del requisito della conformità urbanistica e alla norma con cui l'opera si pone in contrasto; né può richiedersi all'amministrazione una puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate nel corso del procedimento, essendo sufficiente, per pacifica giurisprudenza, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr., fra le tante, Tar Campania, Napoli, sez. VII, 7.5.2010, n. 3072; Tar Lazio, Roma, sez. III, 23 dicembre 2009, n. 13300).

La mancata indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere si risolve in una mera irregolarità priva di rilievo nel caso di specie, avendo il ricorrente proposto un ricorso tempestivo e dinanzi al giudice fornito di giurisdizione.

Parimenti insussistente è la dedotta violazione dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990, disposizione sostanzialmente rispettata dall'amministrazione comunale che, prima dell'adozione del provvedimento finale, ha domandato chiarimenti in merito alla ragione successivamente posta a fondamento del diniego, legata al rispetto delle distanze, questione su cui [omissis] ha presentato le proprie osservazioni.

In ogni caso, questa censura non potrebbe comunque portare all'annullamento del provvedimento impugnato stante la correttezza del suo contenuto dispositivo, così come previsto dall'art. 21 octies, l. n. 241/1990.

Per le ragioni esposte è infondata anche la censura di illegittimità derivata proposta avverso l'ordinanza di demolizione.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Comune di Cumiana, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO